

Verbale assemblea straordinaria di adeguamento statutario

ASSOCIAZIONE "CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ETS" (già "CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ONLUS")

L'anno 2026, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 10:00, presso la sede dell'associazione in Cosenza, via Giovanni Gronchi n. 6, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ONLUS", regolarmente convocata dal Presidente ai sensi dello statuto vigente.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Giovanni Parise, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constatare che:

- o sono presenti n. 5 soci su n. 5 soci aventi diritto al voto, come da elenco allegato "A", che forma parte integrante del presente verbale;
- o l'assemblea è validamente costituita per deliberare in sede straordinaria sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 10 dello statuto vigente.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Concetta Denaro, che accetta.

Il Presidente illustra ai presenti che:

- o L'associazione è stata costituita in data 03/04/2012 con atto notarile registrato, come associazione non riconosciuta e ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/1997.
- o A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione intende adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni, al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e chiedere l'iscrizione alla sezione G del RUNTS (ETS altri enti del Terzo Settore).
- o L'associazione non chiede, allo stato, il riconoscimento della personalità giuridica e rimane associazione non riconosciuta, limitandosi all'adeguamento statutario richiesto per l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente dà lettura integrale della proposta di **nuovo statuto** adeguato al D.Lgs. 117/2017, che, previa discussione, viene posto in votazione.

L'assemblea, con voto favorevole di n. 5 soci e contrario di n. 0 soci (astenuti n. 0), che rappresentano la maggioranza richiesta dallo statuto,

DELIBERA

- o di approvare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento dell'associazione al D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;
- o di approvare il testo del **nuovo statuto** dell'associazione, composto da n. 19 articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale;
- o di modificare la denominazione dell'associazione in: **"CARETTA CALABRIA CONSERVATION – Ente del Terzo Settore"** ovvero, in forma abbreviata, **"CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ETS"**, con l'impegno a utilizzare tale dicitura in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
- o di dare mandato al Presidente pro tempore di:
 - sottoscrivere il testo definitivo del nuovo statuto,
 - provvedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto, se dovuta,
 - presentare domanda di iscrizione al RUNTS nella sezione G, allegando la documentazione richiesta (atto costitutivo, statuto aggiornato, ultimo/i bilancio/i e relativa/e delibera/e di approvazione),

- compiere ogni ulteriore adempimento necessario o opportuno per l'attuazione della presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Giovanni Parise

Giovanni Parise Teresopolis

Il Segretario

Felice Genaro

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Impegnato il 23.03.2026
di n° 133 della Serie 3
Importo versato € 20000 con l'23 19.03.2026



Statuto dell'associazione

"CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ETS"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "**CARETTA CALABRIA CONSERVATION – Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**CARETTA CALABRIA CONSERVATION – ETS**" (di seguito anche: "associazione").
- L'associazione ha sede legale nel Comune di Cosenza, via Giovanni Gronchi n.6, come risultante dall'atto costitutivo.
- Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea ai sensi del presente statuto.

Art. 2 – Natura giuridica e norme applicabili

- L'associazione è un **Ente del Terzo Settore (ETS)** ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e richiederà l'iscrizione nella sezione "**altri enti del Terzo Settore**" del RUNTS.
- L'associazione è priva di personalità giuridica e resta disciplinata, per quanto non previsto dal CTS, dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.
- In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto, prevalgono queste ultime.

Art. 3 – Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente statuto o per l'incremento del patrimonio dell'associazione.

Art. 4 – Finalità

- L'associazione persegue finalità **civiche, solidaristiche e di utilità sociale** nel settore della tutela, della conservazione e della valorizzazione dell'ambiente e della natura, con particolare riferimento alle tartarughe marine e agli ecosistemi marini e costieri.
- In particolare, l'associazione si propone di:
 - tutelare e conservare le popolazioni di tartarughe marine e gli habitat marini e costieri ad esse connessi;
 - promuovere la salvaguardia della biodiversità marina e costiera;

- sviluppare e diffondere una cultura della protezione dell'ambiente marino e costiero, anche attraverso progetti educativi e divulgativi;
- favorire la partecipazione attiva della cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani, alle attività di volontariato e cittadinanza attiva nel settore ambientale.

Art. 5 – Attività di interesse generale

- Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'associazione svolge, in via **esclusiva o principale**, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'**art. 5 del D.Lgs. 117/2017**, e in particolare:
 - attività di **tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura**, con specifico riferimento agli ecosistemi marini e costieri e alle specie protette ivi presenti;
 - attività di **educazione, istruzione e formazione**, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, laboratori, campagne di sensibilizzazione e materiali didattici, anche rivolti alle scuole e alla cittadinanza;
 - attività di **organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative e turistiche** di interesse sociale a carattere ambientale e scientifico, inclusi eventi, visite guidate, campi di volontariato, percorsi didattici;
 - attività di **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** nel campo della biologia marina, della conservazione delle specie protette e della gestione sostenibile degli ecosistemi marini e costieri;
 - attività di **promozione e supporto del volontariato** e della cittadinanza attiva nel settore ambientale, anche attraverso progetti di rete con altre organizzazioni, enti pubblici e privati.
- L'associazione può svolgere ogni altra attività di interesse generale prevista dall'art. 5 CTS, purché deliberata dagli organi competenti e coerente con le finalità del presente statuto.

Art. 6 – Attività diverse

- L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che:
 - siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale;
 - siano individuate da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - rispettino i limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dall'**art. 6 CTS** e dal **DM 19 maggio 2021 n. 107**, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.
- La secondarietà delle attività diverse è valutata in base ai parametri definiti dal citato decreto ministeriale e deve risultare dal bilancio di esercizio.

Art. 7 – Volontari e lavoro retribuito

- L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari, nel rispetto di quanto previsto dal CTS.
- Il rapporto di volontariato è disciplinato da apposito **regolamento interno volontari**, approvato dal Consiglio Direttivo.
- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori autonomi o di altra natura, nel rispetto dell'art. 36 CTS e della normativa vigente, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale, delle attività diverse o per il funzionamento complessivo dell'ente.

Art. 8 – Soci: ammissione e diritti

- Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono finalità e principi, si impegnano a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti, e presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
 - Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione del socio e ne dà comunicazione all'interessato; in caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e il richiedente può proporre ricorso all'assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.
 - Tutti i soci maggiorenni hanno **uguale diritto di voto** in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto, per la nomina degli organi sociali e per tutte le altre deliberazioni assegnate all'assemblea dal presente statuto o per legge.
 - È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità del rapporto associativo; non sono ammesse categorie di soci che godano di diritti diversi, se non per ragioni oggettive e nel rispetto del principio di non discriminazione.
-

Art. 9 – Obblighi dei soci e quota associativa

- I soci sono tenuti a:
 - rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - partecipare alla vita dell'associazione e collaborare al perseguimento delle finalità;
 - versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dall'assemblea.
 - La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile, neppure in caso di recesso o esclusione del socio.
-

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

- La qualità di socio si perde per:
 - recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - mancato pagamento della quota associativa per n.3 esercizi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, incompatibili con la permanenza del rapporto associativo;
 - morte (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti).
 - Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre ricorso all'assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione; l'assemblea decide in via definitiva.
-

Art. 11 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'organo di controllo (se e quando obbligatorio o istituito facoltativamente);
 - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se e quando obbligatorio o istituito facoltativamente).
-

Art. 12 – Assemblea dei soci

- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
 - L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
 - La convocazione è effettuata con avviso scritto, anche a mezzo e-mail o altro mezzo tracciabile, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, spedito almeno otto giorni prima della data fissata.
 - L'assemblea delibera, in particolare, su:
 - approvazione del bilancio di esercizio e, se dovuto, del bilancio sociale;
 - nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca, se previsti, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvazione e modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti;
 - scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
 - ogni altra materia ad essa attribuita dal presente statuto o dalla legge.
 - Quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti come segue:
 - in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;
 - le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto per casi specifici.
-

Art. 13 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea tra i soci. Dura in carica n.3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato per legge o per statuto all'assemblea.
 - In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - attua le deliberazioni assembleari;
 - predispone il progetto di bilancio di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
 - delibera sull'ammissione e propone l'esclusione dei soci;
 - delibera sull'instaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione;
 - nomina il Presidente e, se previsto, il Vicepresidente;
 - elabora ed approva eventuali regolamenti interni.
-

Art. 14 – Presidente

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.
 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o da altro consigliere delegato.
-

Art. 15 – Organo di controllo e revisione legale

- Quando ricorrono i presupposti di cui all'**art. 30 CTS**, l'assemblea nomina un **organo di controllo**, anche monocratico, con le funzioni previste dalla legge.
- Quando ricorrono i presupposti di cui all'**art. 31 CTS**, l'assemblea nomina un **revisore legale dei conti** o una società di revisione legale.

Art. 16 – Patrimonio, risorse economiche e bilancio

- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali e lasciti testamentari;
 - proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - proventi derivanti dalle attività diverse;
 - ogni altra entrata compatibile con la qualifica di ETS.
- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo predispone il **bilancio di esercizio** secondo gli schemi approvati con **DM 5 marzo 2020**, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per gli esercizi con entrate inferiori alla soglia di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.
- Il bilancio di esercizio è depositato al RUNTS nei termini e con le modalità stabilite dal CTS e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 17 – Libri sociali

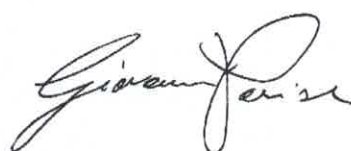
- L'associazione tiene i seguenti libri sociali:
 - libro dei soci;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.
- I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dall'eventuale regolamento interno, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, a fini di utilità sociale.
- È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo ai soci, fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 19 – Rinvio alla legge

- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.



Registrazione di Atto Privato

Il 23/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDF , serie 3 , numero 133

data di stipula: 01/03/2026

ident.vo telematico: TDF26L000133000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PRSGNN86T01D086H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98092390784				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23

